

ALLEGATO A

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “ALUMNI SUN”

Art. 1. Denominazione e Sede Sociale

1.1 E' costituita, ai sensi del Codice Civile e della Legge 07.12.2000 n. 383 recante “*Disciplina delle Associazioni di promozione sociale*”, l'Associazione denominata “Alumni SUN”, senza fini di lucro, apartitica, aconfessionale ed a durata illimitata con sede in Caserta al viale Beneduce, n. 10, presso i locali del Rettorato della SUN.

Art. 2. Scopi sociali ed oggetto

2.1 L'Associazione vuole diffondere i valori della Seconda Università degli Studi di Napoli, favorendo lo sviluppo, la conoscenza, e lo scambio delle diverse tradizioni culturali tra gli associati ed il mantenimento dei contatti fra laureati e la SUN. Non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto.

2.2 Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione può in via esemplificativa e non tassativa:

- I. realizzare iniziative culturali, artistiche, ricreative, sportive e professionali fra laureati e, fra laureati e la SUN nonché tra la SUN ed altre università (ed altre istituzioni con finalità simili) al fine di diffondere i tradizionali valori di onestà, correttezza, tolleranza, libertà, solidarietà e dedizione al lavoro intesi come crescita personale e professionale e contributo al progresso socioeconomico;
- II. collaborare con le Autorità Accademiche e con tutte le strutture universitarie per favorire un continuo sviluppo dell'Ateneo, per migliorare e potenziare il servizio informativo a favore degli studenti e dei laureati al fine di garantire un ponte stabile con il mondo del lavoro;
- III. fornire sostegno, anche materiale, ai progetti di sviluppo della SUN;
- IV. provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati ai laureati della SUN;
- V. offrire un contributo alla conoscenza ed all'immagine della SUN;
- VI. supportare i collegamenti con associazioni professionali e di categoria;
- VII. ricevere assistenza all'individuazione di occasioni di cooperazione e finanziamento;
- VIII. favorire progetti congiunti pubblico-privato coerenti con le sue finalità.

L'Associazione, per perseguire le sue finalità, può collaborare, in nome e per conto proprio, con altre organizzazioni.

L'Associazione può anche articolarsi in Sezioni individuate sulla base di ambiti o tematiche specifiche.

2.3 L'associazione in ossequio alle proprie finalità istituzionali, intende mantenere un rapporto privilegiato con la Seconda Università di Napoli. A tale fine riconosce le direttive che la medesima Seconda Università di Napoli, attraverso i propri organi istituzionali, emanerà circa le attività dell'Associazione.

2.4 L'Associazione può inoltre: acquisire, locare e cedere beni mobili e immobili; assumere partecipazioni in società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, collegati o strumentali a quelli dell'Associazione medesima; costituire o partecipare a Fondazioni; istituire, nell'ambito del proprio patrimonio, fondi il cui reddito sia destinato a specifiche attività coerenti con lo scopo sociale; più in generale l'Associazione può svolgere qualsiasi attività che sia ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 3. Ambito di Attività

3.1 L'Associazione può svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero.

3.2 L'Associazione può aderire, affidarsi o consorzarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale; nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni - anche di altre Università - per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 4. Durata

4.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5. Categorie di Soci

5.1 Si può essere iscritti all'Associazione in qualità di:

- I. *Soci Effettivi o anche di Diritto*: tutti gli ex allievi della SUN e cioè coloro che abbiano conseguito un diploma di Laurea, una Laurea, una Laurea Specialistica, una Laurea Magistrale, un Master, un Dottorato di Ricerca, ammessi all'Associazione dal Consiglio Direttivo ed in regola con il versamento della quota associativa. Coloro che hanno frequentato corsi presso la SUN diversi da quelli indicati possono essere ammessi all'Associazione a discrezione del Consiglio Direttivo.
- II. *Soci a vita*: i soci effettivi che abbiano versato un contributo *una tantum* nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ovvero abbiano contribuito in misura rilevante alla nascita dell'Associazione ed ammessi a discrezione del Consiglio Direttivo. Il contributo vale per tutta la vita dell'associato.
- III. *Soci Onorari*: le persone fisiche, anche se non hanno conseguito presso la SUN un titolo come previsto dal precedente comma I che vengono designate dal Consiglio Direttivo con apposita delibera su proposta del presidente. La delibera di nomina di socio onorario ne precisa anche l'eventuale scadenza. Sono Soci Onorari di diritto il Magnifico Rettore ed il pro-rettore Vicario in carica della Seconda Università degli Studi di Napoli.
- IV. *Soci Benemeriti*: le persone giuridiche, ovvero le persone fisiche anche se non hanno conseguito presso la SUN un titolo come previsto dal precedente comma I, che hanno contribuito in misura rilevante al rafforzamento del patrimonio e dell'immagine dell'Associazione. I Soci Benemeriti vengono designati con le stesse modalità dei soci onorari.
- V. *Soci Fondatori*: le persone giuridiche, ovvero le persone fisiche anche se non hanno conseguito presso la SUN un titolo come previsto dal precedente comma I, che abbiano partecipato alla Fondazione dell'Associazione con un contributo rilevante.

5.4 La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per mancato versamento di una annualità della quota associativa quando prevista; il recesso da parte del socio deve essere comunicato per iscritto al Presidente.

5.5 Un socio può essere escluso, con motivata delibera del Consiglio, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato; l'interessato può avanzare ricorso entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, al Collegio dei Probiviri. L'esclusione può avvenire nel caso in cui il socio si renda colpevole di delitti dolosi, oppure con la sua condotta danneggi l'immagine della Seconda Università di Napoli e dell'Associazione a seguito di condotte gravi o reiterate.

Art. 6. Organi dell'Associazione

6.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- I. L'Assemblea dei Soci;
- II. Il Presidente;
- III. Il Vicepresidente Vicario;
- IV. I Vice-presidenti;
- V. Il Consiglio Direttivo;
- VI. Il Collegio dei Revisori;
- VII. Il Comitato dei Saggi

6.2 Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito. E' possibile un rimborso spese autorizzato preventivamente dal Consiglio direttivo; rientrano tra queste le spese di viaggio, vitto e alloggio autorizzate e sostenute al di fuori delle province di Napoli e Caserta.

Art. 7. Assemblea dei Soci

7.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano.

7.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

7.3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in caso non si raggiunga il numero legale, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quarto più uno dei soci aventi diritto al voto o in terza convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un sedicesimo più uno dei soci aventi diritto al voto. Salvo il disposto del successivo comma 7.5., delibera con la maggioranza dei presenti, ed aventi diritto al voto. Per il computo del numero legale minimo per la costituzione dell'organo non si calcolano gli assenti giustificati.

7.4. L'Assemblea:

- I. approva il bilancio annuale consuntivo;
- II. delibera annualmente sulla relazione generale del presidente;
- III. delibera su proposte ed argomenti indicati nell'Ordine del giorno.

7.5. L'assemblea, con voto pari ad almeno due terzi degli aventi diritto:

- I. delibera su eventuali proposte organizzative che prevedano la struttura divisionale dell'Associazione;
- II. delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla nomina del liquidatore qualora non ricorrano i presupposti per la liquidazione da parte del Rettore.

7.6. Le assemblee sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta inviata anche a mezzo telefax, e-mail, sms a tutti i soci aventi diritto al voto almeno 10 giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere oltre all'Ordine del giorno anche l'indicazione della data e del luogo della seconda convocazione; della convocazione delle assemblee si deve dare idonea comunicazione anche con pubblicazione sul sito web dell'Associazione e mediante affissione presso le bacheche dell'Associazione Alumni nelle sedi della SUN . Le assemblee devono essere convocate se richieste da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto ovvero dal Collegio dei Revisori, previa indicazione dell'Ordine del giorno.

7.7. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci aventi diritto al voto. I Soci possono farsi rappresentare per iscritto e solamente da altri Soci. Non sono cumulabili più di quattro deleghe.

7.8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza nell'ordine, dal Vicepresidente vicario o dal vice-presidente più anziano tra i presenti, in difetto l'Assemblea nomina un Presidente all'inizio della seduta. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento, nomina un Segretario con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea e, in caso di votazione con scheda, due o più Scrutatori.

7.9. Hanno diritto ad un voto ciascuno i Soci Effettivi in regola con il versamento della quota associativa annuale, riferita all'anno in corso o al precedente, e i Soci Fondatori. Il voto è sempre palese, ad eccezione delle votazioni su persona o di quelle per le quali il Presidente chieda voto segreto. Il Presidente provvede alla convalida dei voti e alla proclamazione dei risultati.

7.10. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che viene firmato dallo stesso, dal Presidente ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 8. Il Presidente

8.1 Il Presidente, a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale. Al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.

8.2 Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile, per una sola volta consecutiva. Il Presidente individua, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente Vicario, che lo sostituisce nei casi di

assenza o impedimento e in quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa. Il Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, può individuare, tra i soci dell'Assemblea, uno o più Vice-presidenti cui conferire particolari funzioni od obiettivi coerenti con le finalità dell'Associazione. In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente, rispetto alla scadenza naturale, il Vice-presidente Vicario ed i Vice-presidenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

8.3 Ogni anno il Presidente presenta all'Assemblea una relazione generale che descrive l'andamento dell'Associazione e individua gli indirizzi programmatici dell'anno successivo, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

8.4 In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente Vicario *in prorogatio* svolge le funzioni di Presidente, fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 9. Il Vicepresidente Vicario

9.1 Il Vicepresidente rimane in carica per tre anni e, successivamente, può assumere nuovamente il mandato per una sola volta consecutiva.

9.2 In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Vicepresidente Vicario, il Presidente provvede ad individuare all'interno del Consiglio Direttivo un successore.

Art. 10. Il Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo, espressione della volontà assembleare, assolve funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività dell'Associazione. Indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione. Definisce le modalità di funzionamento, l'autonomia finanziaria, gli organi delle eventuali divisioni o delle altre articolazioni organizzative interne all'Associazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 11 Consiglieri nominati nel seguente modo:

- 6 dal Magnifico Rettore;
- 1 dal Consiglio degli studenti della Seconda Università di Napoli, nella persona del Presidente;
- 1 designato dai rappresentanti degli studenti presso il Senato Accademico della Seconda Università di Napoli;
- 1 designato dai rappresentanti degli studenti presso il consiglio di Amministrazione della Seconda Università di Napoli;
- 2 vengono eletti tra i soci che si candideranno.

Le modalità di svolgimento delle elezioni verranno stabilite con un successivo regolamento, il quale dovrà prevedere la possibilità di una consultazione telematica, ed una selezione di candidati ad opera del Comitato dei Saggi.

10.3 Al Presidente è demandata l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e l'esercizio dei poteri delegati dallo stesso Consiglio. Non possono essere delegate le competenze in tema di bilancio e di articolazioni organizzative interne all'Associazione. Le decisioni adottate sono portate a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

10.4 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili; si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente, anche su richiesta di almeno quattro Consiglieri. La convocazione è inviata per iscritto con almeno cinque giorni di anticipo tramite posta elettronica, telefax o telegramma. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente Vicario. Può essere nominato un Segretario con la funzione di redigere il verbale della riunione.

E' validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Il Presidente può consentire l'intervento alla riunione mediante adeguati mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza. Il Consigliere che esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto alla riunione. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Decade dalla carica il Consigliere che sia stato assente a due riunioni consecutive, salvo che dette assenze non siano giustificate.

10.5 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione non riservati all'assemblea e ne attua gli scopi prefissati dall'art. 2 del presente Statuto. Il

Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei Soci e stabilisce l'importo della quota associativa annuale.

10.6 Il Consiglio Direttivo attribuisce ad uno dei suoi componenti, escluso il Presidente e il Vice-presidente Vicario, la funzione di tesoriere.

Art. 11. Il Collegio dei Revisori

11.1 Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e riscontra, in particolare, la regolarità contabile della gestione.

11.2 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci iscritti all'ordine professionale dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili; almeno un membro effettivo e almeno un membro supplente sono eletti in una rosa di soggetti indicati dal Rettore pari al doppio dei componenti da eleggere. Nel caso in cui tra i soci della associazione manchino soggetti eleggibili, la assemblea può in via eccezionale ricorrere a docenti dell'Ateneo purché dotati delle citate caratteristiche. Essi durano in carica fino alla scadenza del terzo esercizio e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori elegge il Presidente tra i membri effettivi.

11.3 Il Collegio dei Revisori esercita le sue funzioni conformemente al modello normativo previsto per i sindaci di Società per azioni dagli art. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili. In particolare dovrà redigere una relazione sul bilancio consuntivo, che dovrà essere allegata allo stesso.

11.4 In caso di inosservanza della legge o del presente Statuto, il Collegio dei Revisori riferisce formalmente al Consiglio Direttivo, affinché provveda senza indugio.

11.5 Ciascun membro del Collegio dei Revisori decade dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- I. sospensione o radiazione dall'ordine professionale o registro di appartenenza;
- II. sentenza di inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;
- III. assenza ingiustificata a più di due riunioni all'anno.

Art. 12. Il Comitato dei Saggi

Il Magnifico Rettore della Seconda Università di Napoli nomina per ciascun quinquennio un Comitato dei Saggi con il compito di:

- I. fungere da organo di coordinamento tra le Istituzioni della Seconda Università di Napoli e l'Associazione;
- II. vigilare sullo svolgimento delle consultazioni elettorali e sulle presentazioni delle candidature;
- III. suggerire agli organismi dell'Associazione linee guida ed operative per la gestione delle attività sociali, in ossequio al prestigio dell'Ateneo;
- IV. Eventuali altri compiti affidati dal Rettore nei limiti previsti dalla norma.

Il Comitato dei Saggi si compone di un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti scelti tra:

- i professori di ruolo della Seconda Università di Napoli;
- i ricercatori confermati in servizio presso la Seconda Università di Napoli;
- i soci Benemeriti, i soci a Vita, i soci Fondatori dell'Associazione.

Il Comitato dei Saggi all'atto del suo insediamento elegge un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Art. 13. Il Patrimonio

13.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- I. dalle quote associative versate in denaro dai Soci Vitalizi;
- II. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- III. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;

IV. da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incremento del Patrimonio.

13.2 L'Assemblea può deliberare di destinare una quota parte di Patrimonio alla gestione ordinaria di cui al successivo articolo 14.

Art. 14. Gestione Ordinaria

14.1 L'esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

14.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- I. dalle quote associative annuali dei Soci effettivi;
- II. da contributi volontari versati dai Soci;
- III. dalle eventuali rendite del Patrimonio;
- IV. da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del Patrimonio.

Art. 15. Modifiche statutarie

15.1 Gli articoli 2, 12 Bis e 15 sono modificabili solo con provvedimento del Rettore.

Gli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 16 sono modificabili nel seguente modo: l'Assemblea con voto a maggioranza assoluta degli aventi diritto ne propone al Comitato dei Saggi la modifica; qualora in suddetto Comitato ne ravvisi la modifica ne propone al Magnifico Rettore l'approvazione. E' possibile procedere alla modifica di tali articoli anche attraverso una delibera del Comitato dei Saggi che dovrà essere resa esecutiva con provvedimento del Magnifico Rettore.

Tutti gli altri articoli sono modificabili attraverso una delibera assembleare presa a maggioranza assoluta dei presenti, e ratificata dal Comitato dei Saggi.

Art. 16. Scioglimento e liquidazione

16.1 Lo scioglimento dell'Associazione, sussistendo le condizioni di legge e di statuto, può essere deliberato in caso di inattività dell'Associazione dal Comitato dei Saggi con voto unanime, e successiva approvazione del Magnifico Rettore il quale nominerà uno o più liquidatori.

16.2 Nel caso di scioglimento, resta fermo l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17. Norma di Chiusura

17.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.